

PROVINCIA DI SONDRIO

Repertorio n. 5330

DISCIPLINARE RELATIVO AL RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAI TORRENTI VALLONE SAN GIOVANNI E RIVI DI POIRA (VAL PIETRA, VAL S. ANTONIO, VAL BONORA E RIO POIRA), IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CIVO E MELLO (SO).

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo, nell'ufficio di segreteria della Provincia di Sondrio, ubicato in corso XXV Aprile, 22.

Tra le parti:

- 1) ANTONIO RODONDI, nato a Edolo (BS) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], che interviene al presente atto nella sua qualità di dirigente della Provincia di Sondrio, con sede a Sondrio, in corso XXV Aprile, 22, codice fiscale n. 80002950147, in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire;
- 2) PIETRO BERTOLINI, nato a Morbegno (SO) il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], che interviene al presente atto in qualità di presidente e legale rappresentante della Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni (C.F. e P. IVA 00050450147) con sede a Morbegno (SO) in Vicolo Scenaia n. 3, in nome, per conto e nell'interesse della quale egli dichiara di agire;
- dato atto che con nota del 31 gennaio 2024, protocollo n. PR_SOUTG_Ingresso_0004947_20240131 è stata inoltrata al

L'imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Prefetto di Sondrio la richiesta di informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, nei confronti della Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni, dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011 e dei loro familiari conviventi di maggiore età;

- dato atto, altresì, che ad oggi il Prefetto di Sondrio non ha rilasciato l'anzidetta informazione antimafia e quindi si procede, ai sensi dell'articolo 92, c. 3. del d.lgs. 159/2011 sotto la condizione risolutiva;
- si sottoscrive il presente disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui sarà vincolato il rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poirà, in territorio dei Comuni di Civo e Mello (SO), richiesta dalla Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni con istanza pervenuta alla Provincia di Sondrio in data 06/06/2005 (poi definitivamente integrata il 18/04/2014).

PREMESSE

La Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni - con sede a Morbegno in vicolo Scenaia n. 3, è titolare della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Vallone San Giovanni e Rivi di Poirà (Val Pietra, Val S. Antonio, Bonora, Camero e Rio Poirà), originariamente assentita con R.D. n. 3304 del 07/04/1921 e regolata dal disciplinare rep. n. 485 del 20/02/1921 (il prelievo dai torrenti Rivi di Poirà è regolato da apposito disciplinare

rep. n. 5188 del 24/01/1970). La concessione originaria fu assentita per anni 60 e pertanto scadeva il 6 aprile 1981.

La concessione originaria prevedeva di derivare acqua dal torrente Vallone nella misura di l/s 100 massimi e 75 medi annui, per produrre, sul salto nominale di m 575, la potenza nominale di kW 423. Con il disciplinare integrativo del 1970, fu assentito anche il prelievo dai torrenti Val Pietra, Val S. Antonio, Bonora, Camero e Rio Poirà, nella misura di complessivi l/s 40 massimi e 20 medi annui, per produrre, su un salto nominale di m 576,5, la potenza nominale di kW 113.

Il 26 marzo 1980 la società concessionaria ebbe a presentare alla Regione Lombardia (Ufficio del Genio Civile di Sondrio prot. 1439 del 3 aprile 1980), istanza di rinnovo della concessione. L'iter di rinnovo non fu mai concluso. In virtù dell'art. 12 c. 7 del D. Lgs. 79/1999 la concessione è stata comunque prorogata al 31/12/2010; la richiesta di proroga è stata infatti presentata dalla società concessionaria alla Regione Lombardia – Ufficio del Genio Civile di Sondrio il 15/06/1999, prot. 10626.

A seguito del trasferimento delle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni d'acqua pubblica, il 3/03/2004 il fascicolo inerente alla concessione in argomento è stata trasferito dalla Regione alla Provincia (nota regionale prot. 2262, assunta al prot. provinciale n. 11496).

In data 06/06/2005 (poi definitivamente integrata il 18/04/2014) la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni ha presentato alla Provincia una domanda intesa ad ottenere la variante sostanziale ed

il contestuale rinnovo della concessione.

A giustificazione dell'adeguamento richiesto dei parametri di concessione, il concessionario ha presentato apposite relazioni sui dati storici di energia prodotta e portata derivata dal 2003 al 2013; è così emerso che la derivazione è già stata esercita con i parametri richiesti nella domanda di variante, a causa dell'effettiva maggior disponibilità idrica e del mancato rispetto della portata massima derivabile.

A fronte dell'accertata irregolarità nell'esercizio della derivazione, la Provincia ha provveduto a sanzionare la società concessionaria per utilizzo di acqua pubblica in quantitativi superiori a quelli assentiti, applicando le sanzioni previste dall'art. 96 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e chiedendo altresì il pagamento dei canoni arretrati non prescritti connessi al maggior prelievo.

Con determinazione n. 1237 del 2/12/2015, nelle more della conclusione dell'istruttoria della domanda di variante della concessione, la Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni è stata provvisoriamente autorizzata a continuare ad esercire la derivazione nel rispetto dei seguenti parametri:

- portata massima istantanea derivabile: 446 l/s
- portata media annua derivabile: 166 l/s
- salto nominale: 569 m
- potenza nominale: 926 kW
- periodo di prelievo: annuo

L'autorizzazione provvisoria è poi stata rinnovata alle medesime condizioni con successivi provvedimenti annuali, fino al 31 dicembre

2023. Nel periodo di durata delle autorizzazioni provvisorie all'esercizio, il concessionario ha corrisposto i canoni di concessione in ragione della potenza nominale di 926 kW.

La consistenza delle opere di derivazione, il piano di monitoraggio ambientale della derivazione, gli interventi di adeguamento previsti, sono descritti negli elaborati di seguito elencati, a firma dell'ing. Giacomo Bertolini, che sono allegati quale parte integrante al presente disciplinare di concessione (Allegati A):

Nume ro	Nome elaborato	data
1	Relazione tecnica rinnovo concessione	nov-13
1a	Studio di impatto ambientale	mar-17
1b	Relazione tecnica - Calcolo delle portate giornaliere derivate	mar-14
1b	Sintesi non tecnica	mar-17
-	Relazione illustrativa sul monitoraggio dell'esercizio dell'impianto - anni 2015- 2016-2017-2018	dic-18
I108a	Relazione integrativa	set-19
I109a	Piano di monitoraggio	set-19
I110a	Progetto del sistema di monitoraggio del DMV	giu-19
I111a	Progetto di misura delle portate derivate modello derivazioni Arpa	giu-19
2a	Corografia	nov-13
I201b	Corografia - Cumulo con altri progetti	giu-19
2b	Profilo Schematico	nov-13
2c1	Canale adduttore Poirà - Planimetria mappale	nov-13
2c2	Condotta Vallone - Planimetria mappale	nov-13
3a	Canale adduttore Poirà - Profilo	nov-13

	longitudinale	
3b	Collegamento vasca Val Pietra - Condotta Vallone. Profilo longitudinale	nov-13
3c	Vallone - Profilo longitudinale	nov-13
4a	Canale adduttore Poirà - Planimetria generale	nov-13
4b	Condotta Val Pietra-Vallone - Planimetria generale e particolari caselli di collegamento	nov-13
4c1	Condotta Vallone - Planimetria	nov-13
4c2	Condotta Vallone - Planimetria generale	nov-13
5a	Opere di presa e vasche Vallone - Planimetria generale e particolari	giu-19
5b	Opere di presa e vasche Vallone - pianta	giu-19
5c	vasche Vallone 1 – pianta e sezioni	sett -15
5d	vasche Vallone 2 – pianta e sezioni	nov-13
5e	vasche Vallone 3 – pianta e sezioni	nov-13
5f	Opere di presa e vasche Vallone – Planimetria e sezioni	giu-19
6a	Opera di presa Camero - Planimetria di rilievo, pianta, prospetto e sezione	nov -13
6b	Opera di presa Val Bonora - Planimetria di rilievo, pianta, prospetto e sezione	giu -19
6c	Opera di presa Val S. Antonio -	giu – 19
7	Opere di presa e vasca di carico Poirà - Planimetria di rilievo, pianta e sezione	giu - 19
8	Opere di presa e vasca di carico Val Pietra - Planimetria di rilievo, pianta, sezioni e prospetti	giu - 19
9a	Fabbricato Centrale - Planimetria di rilievo, pianta e sezioni	nov -13
9b	Fabbricato Centrale - Prospetti	nov -13
X502a	Valutazione di impatto acustico post- operam	giu - 19

Il presente disciplinare sostituisce i precedenti rep. n. 485 del 20/02/1921 e rep. n. 5188 del 24/01/1970, che regolavano la concessione originaria.

ART. 1 – QUANTITA' E USO DELL'ACQUA

La quantità d'acqua media annua e massima istantanea derivabile dai torrenti Vallone S. Giovanni e dai Rivi di Poirà (torrenti Poirà, Bonora, S. Antonio e Pietra), è indicata nella tabella che segue:

Portate derivabili	Vallone S. Giovanni	Rivi di Poirà	Tot.
Q_{media} (l/s)	112	48	160
Q_{max} (l/s)	352	94 (*)	446

(*) di cui 9 l/s Valle della Pietra, 12 l/s S. Antonio, 23 l/s Bonora, 50 l/s Poirà.

Il volume di prelievo annuo complessivo richiesto è pari a circa 5.000.000 mc.

L'acqua convogliata all'edificio centrale verrà utilizzata a scopo di produzione di forza motrice da trasformarsi in energia elettrica.

Al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati dal prelievo, le portate ed i volumi derivabili previsti in concessione potranno essere automaticamente ridotti dall'autorità concedente, senza che il concessionario possa opporsi e/o pretendere alcun indennizzo.

ART. 2 - DISLIVELLO DEL PELO D'ACQUA FRA LE PRESE E LA RESTITUZIONE

Il dislivello tra i peli morti a monte e a valle dei meccanismi motori è

pari a 569 m.

Il concessionario dovrà stabilire appositi capisaldi sulle opere di presa ed in corrispondenza del manufatto adibito a centrale, ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua e determinare di conseguenza il salto utile.

ART. 3 - POTENZA NOMINALE IN BASE ALLA QUALE E' STABILITO IL CANONE

In conseguenza del salto nominale e della portata media annua complessivamente derivabile (l/s 160 medi annui) la potenza nominale in base alla quale è stabilito il canone è pari a complessivi 893 kW (di cui 625 kW dal torrente Vallone S. Giovanni e 268 kW dai torrenti rivi di Poirà) così calcolata:

$$P_{NM} = Q_M \text{ (l/s)} * \text{salto utile} / 102$$

ART. 4 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

L'impianto idroelettrico è composto da n. 6 opere di presa, denominate rispettivamente (da ovest a est): Vallone S. Giovanni (900,7 m s.l.m.), Val Pietra (896,99 m s.l.m.), Val S. Antonio (897,74 m s.l.m.), Val Bonora (897,57 m s.l.m.) e Rio Poirà (911,82 m s.l.m.). L'edificio centrale è ubicato a quota 332,30 m s.l.m. Il tutto è rappresentato negli elaborati allegati al presente disciplinare.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata è fissata in anni 30 (trenta) successivi e continui a decorrere dal 2/12/2015, data dell'autorizzazione provvisoria al prelievo assentito con determinazione n. 1237 del 2/12/2015 e poi rinnovato, con successivi provvedimenti, fino al 31/12/2023.

Qualora alla sua scadenza persistano i fini della derivazione e ad essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico e siano rispettati gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, il concessionario può presentare domanda per il rinnovo della concessione, quando manchino non più di due anni e non meno di sei mesi alla data di scadenza della concessione.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, ai sensi all'art. 39 del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 che si intende espressamente richiamato, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del r.d. 1775/1933 in ordine al passaggio in proprietà dello Stato delle opere di derivazione, ovvero in ordine al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

ART. 6 – REGOLAZIONE E MISURAZIONE DELLE PORTATE DERIVATE

Affinché la portata massima derivabile per ciascuna opera di presa, non possa esser superata e non entri nella derivazione, fin dall'origine, una quantità di acqua maggiore di quella concessa, il concessionario dovrà porre in atto sulle opere di presa un limitatore di portata. L'impianto dovrà essere altresì dotato di opportuni strumenti misuratori e registratori in continuo della portata e del volume derivati, nonché dell'energia prodotta.

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. b) del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, dovranno essere trasmesse alla Provincia la denuncia annuale dei risultati e delle misurazioni delle portate, dei

volumi d'acqua derivati, nonché dell'energia prodotta.

Il concessionario dovrà mantenere in efficienza gli strumenti misuratori e registratori in continuo della portata istantanea derivata e dell'energia prodotta, nonché il display per la loro visualizzazione all'esterno dell'edificio centrale.

Dovranno altresì essere create le condizioni necessarie atte ad assicurare il regolare funzionamento e rendere possibile il provvisorio controllo in caso di guasti agli strumenti.

ART. 7 – RESTITUZIONE ACQUE TURBinate

Le acque turbinate all'interno dell'edificio centrale, situato a quota 332,30 m s.l.m., vengono restituite con un canale di scarico interrato nel torrente Vallone S. Giovanni a quota 328,29 m s.l.m., come rappresentato negli elaborati progettuali allegati al presente disciplinare.

ART. 8 – DEFLUSSO MINIMO VITALE (DEFLUSSO ECOLOGICO)

Il DMV da rilasciare in continuo è pari a complessivi 37 l/s, così suddiviso sulle singole opere di presa da cui è attuato il prelievo:

Deflusso minimo vitale (l/s)	Torrente Vallone S. Giovanni	Torrente Rivi di Poirà (Poirà, Bonora, S. Antonio, Pietra)
Poirà	-	18
Bonora	-	-
S. Antonio	-	-
Valle della Pietra	-	-
Vallone S. Giovanni	19	-
Tot.		37

Tali valori potranno essere aumentati a semplice richiesta dell'autorità concedente, in considerazione degli esiti del monitoraggio ambientale o qualora fosse necessario in relazione all'applicazione della disciplina sui fattori correttivi (art. 38 c. 6 delle Norme di attuazione del PTUA), al fine di garantire il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati.

Il concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire all'autorità concedente l'accesso ai luoghi e a supportarne l'attività di verifica del rispetto delle portate concesse e del valore del DMV a valle delle opere di derivazione.

Il mancato rilascio del DMV costituisce violazione che dà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente ed è causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 37 regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2.

ART. 9 – MONITORAGGIO TELEMATICO DEL DMV

La derivazione in argomento è soggetta all'obbligo di monitoraggio telematico in continuo del DMV, previsto dall'art. 53-ter della l.r. 26/2003.

Entro 1 anno dal rilascio della variante della concessione, il concessionario dovrà installare i sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo dei DMV. Solo a decorrere dalla loro entrata in funzione potrà essere avviato il monitoraggio ambientale *post operam* di cui all'articolo che segue.

ART. 10 – PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Per i primi tre anni di esercizio della concessione adeguata con i nuovi parametri, il concessionario è tenuto ad attuare il previsto

Piano di monitoraggio ambientale *ex post* sullo stato dei corpi idrici. Prima dell'esecuzione dei lavori di adeguamento del DMV, dovrà effettuare il primo campionamento (*ante operam*), da confrontare poi con quello *post operam* che proseguirà per i tre anni successivi. Al termine di ogni annualità dovrà presentare alla Provincia e all'ARPA un rapporto sugli esiti del monitoraggio, in esito al quale l'autorità concedente potrà anche procedere all'eventuale adeguamento dei parametri della concessione (portate derivabili e DMV), qualora fosse necessario ai fini di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Al termine del monitoraggio ed in funzione degli esiti dello stesso, potranno essere confermati o modificati i parametri della concessione, con particolare riferimento alle portate derivabili ed al valore e/o modalità di rilascio del DMV. A tal fine il concessionario dovrà trasmettere alla Provincia una relazione finale sugli esiti del monitoraggio triennale.

ART. 11- GARANZIE DA OSSERVARE

Il concessionario dovrà garantire al personale preposto dell'amministrazione concedente, il libero accesso alle opere di derivazione, per accertare l'osservanza del presente atto. I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento, anche senza preavviso al concessionario.

Il concessionario dovrà eseguire e mantenere a proprio carico tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese delle proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle

dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Sono interamente a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, ivi comprese quelle relative all'esecuzione di lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare l'alveo, il bacino, nonché beni o infrastrutture limitrofe e in generale l'ambiente naturale.

ART. 12 - DIRITTI DI TERZI

Nel bacino idrografico del torrente Vallone, a valle dell'opera di presa dell'impianto idroelettrico in argomento, sono presenti le sorgenti Porta (quota 830-870 m s.l.m.), storicamente derivate ad uso potabile dal Comune di Traona. Tali scaturigini profonde paiono alimentate dal versante e non dal deflusso superficiale legato al regime del torrente. L'ipotesi è confermata dalla pluriennale coesistenza delle due utenze, che non hanno mai evidenziato deficit idrici dell'acquedotto comunale potenzialmente riconducibili all'esercizio della derivazione idroelettrica. In ogni caso il concessionario è tenuto ad eventualmente ridurre il prelievo dal torrente Vallone, qualora fosse necessario per assicurare l'alimentazione delle predette sorgenti ed il loro uso potabile, che risulta essere prioritario (art. 73 D. Lgs. 152/06 e art. 14 c. 5 del R.r. 2/2006).

La presente concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi riconosciuti dalle norme vigenti e dimostrati dall'interessato con idonea documentazione e titolo per il riconoscimento. La salvaguardia dei diritti di terzi, qualora dimostrata ed accertata

l'attinenza con l'esercizio della derivazione di acqua in questione, potrà comportare anche una revisione, modifica o revoca della concessione e del relativo disciplinare, con conseguente adeguamento del regime di esercizio e/o anche dei singoli manufatti edificati ed apparati elettromeccanici costituenti nel complesso l'impianto idroelettrico. Il concessionario dovrà perciò tenere sollevata ed indenne la Provincia di Sondrio e i suoi funzionari da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza del provvedimento di concessione e dal futuro esercizio della derivazione.

ART. 13 - OBBLIGHI ITTIOGENICI

È fatto obbligo alla Società concessionaria, quale misura di compensazione del complesso degli impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull'ittiofauna e sul suo ambiente di vita, come previsto dalla d.g.r. Lombardia n. 16065 del 23/01/2004, provvedere all'immissione annuale di n. 400 trotelle di lunghezza compresa tra 9 e 12 cm nell'alveo dei torrenti Vallone S. Giovanni e Poirà.

ART. 14 - CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE

In prossimità delle opere di presa e del manufatto adibito a centrale, dovranno essere collocati i cartelli di identificazione aggiornati della concessione, che dovranno avere le caratteristiche indicate dall'Autorità concedente.

ART. 15 – TERMINI PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO

Entro 12 mesi dal rinnovo della concessione il concessionario dovrà:

- adeguare i dispositivi per il rilascio del DMV/DE, installando

- anche il previsto sistema di monitoraggio telematico in continuo;
- eseguire in corrispondenza di ciascuna opera di presa, gli adeguamenti necessari per garantire la limitazione della portata massima derivabile;
 - installare i capisaldi sulle opere di presa ed in corrispondenza dell'edificio centrale;
 - collocare i cartelli di identificazione aggiornati della concessione in prossimità delle opere di presa e dell'edificio centrale.

ART. 16 – CANONE

A decorrere dal 2024, il concessionario dovrà corrispondere alla Tesoreria della Regione Lombardia, l'annuo canone di € 15.868,61 (euro quindicimilaottocentosessantotto/61), aggiornabile periodicamente secondo la disciplina vigente, in ragione di € 17,77 al KW e per KW 893, anche se non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'articolo 36 del regolamento regionale 24 marzo 2006.

Il pagamento del canone dovrà avvenire entro il termine previsto dall'art. 2 della l.r. 10/2009.

Detto canone annuo potrà essere modificato in relazione alle eventuali variazioni della potenza nominale di concessione risultanti da eventuali futuri accertamenti. Al riguardo l'Autorità concedente avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonché ad esercitare il controllo periodico degli impianti, e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all'art. 17 del Regolamento 14/08/1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi, a sua cura e spese, ad eseguire le variazioni che il

predetto Ufficio riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti dall'Autorità concedente e favorendo il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

ART. 17 - LEGGE 27.12.1953 N. 959 SULLA ECONOMIA DELLE ZONE MONTANE

La concessionaria è tenuta alla osservanza della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni.

ART. 18 - SOVRACANONE ANNUO IN FAVORE DEI COMUNI RIVIERASCHI E DELLA PROVINCIA

I Comuni rivieraschi che potranno usufruire dei benefici contemplati dalla Legge 4 dicembre 1956 n. 1377 e successive modificazioni, sono Civo e Mello, in provincia di Sondrio.

ART. 19 - PAGAMENTI E DEPOSITI

- a) effettuato il pagamento delle spese d'istruttoria alla Provincia di Sondrio, mediante versamento in data 17/02/2014 di € 400,00 (euro quattrocento/00);
- b) effettuato il pagamento del contributo idrografico alla Regione Lombardia, mediante versamento in data 17/02/2014 di € 710,00 (euro settecentodieci/00);
- c) costituito, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. a) del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, in data 05/02/2024 apposita fidejussione n. FDI 290312/24 presso Banca Popolare di Sondrio a favore della Provincia di Sondrio, di importo pari a € 15.868,61 (euro quindicimilaottocentosessantotto/61), che rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione.

Restano a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla

rispettiva concessione, per registrazione, copie atti, disegni, stampe, ecc...

ART. 20 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, nel T.U. del 11/12/1933 n. 1775 e relative norme regolamentari, per quanto non incompatibili con il regolamento regionale, nonché delle norme inerenti la tutela dei beni culturali-paesaggistici, l'igiene, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Ai sensi dell'art. 19 comma 7 del regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, la concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua. In caso di periodi di carenze idriche il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità concedente e in generale della Pubblica Amministrazione, per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla stessa ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.

La concessione viene rilasciata al concessionario e non è cedibile, in assenza di autorizzazione dell'Autorità competente, ad altri soggetti.

Il personale dell'Amministrazione concedente potrà accedere liberamente e in qualsiasi momento, anche senza preavviso al concessionario, alle opere di derivazione (opera di presa, condotta forzata e opere di restituzione) per accertare l'osservanza del presente atto.

ART. 21 - DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede della Società Elettrica in Morbegno coop. per Azioni, a Morbegno (SO), in Vicolo Scenaia n. 3.

ART. 22 – INFORMATIVA

Il dirigente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, informa che i dati personali richiesti dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione Provinciale di Sondrio, con sede a Sondrio, in Corso XXV Aprile n. 22. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati

possono esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente e, in particolare avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso l'Amministrazione Provinciale di Sondrio dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.

PER LA PROVINCIA DI SONDRIO: IL DIRIGENTE
ANTONIO RODONDI – FIRMATO DIGITALMENTE

(certificato n. [REDACTED] con validità fino al 1° febbraio 2025 rilasciato da Infocamere qualified electronic signature CA)

PER IL CONCESSIONARIO: IL LEGALE RAPPRESENTANTE
PIETRO BERTOLINI – FIRMATO DIGITALMENTE

(certificato n. [REDACTED] con validità fino al 10 maggio 2024 rilasciato da Infocamere qualified electronic signature CA)

REPUBBLICA ITALIANA
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Repertorio n. 5330

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo, in Sondrio nel Palazzo Provinciale – ufficio del segretario generale, sito in via XXV Aprile, 22.

Io sottoscritto dott. Francesco Mottolese, segretario generale della Provincia di Sondrio, autorizzato a norma dell'art. 97, comma 4, lett.c), del TUEL – D.lgs. 18.08.2000, n. 267, ad autenticare scritture private nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale;

CERTIFICO

che i signori:

- Antonio Rodondi, nato a Edolo (BS) il [REDACTED] identificato mediante carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal comune di Corteno Golgi in data [REDACTED]

- Pietro Bertolini, nato a Morbegno (SO), il [REDACTED] identificato mediante carta d'identità n. [REDACTED] rilasciata dal comune di Morbegno in data [REDACTED]

delle cui identità personali, io segretario generale sono certo, hanno sottoscritto in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale (CAD) il presente atto.

Attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e che gli stessi non sono in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico.

FRANCESCO MOTOLESE – FIRMATO DIGITALMENTE

(certificato n. [REDACTED] con validità fino al giorno 8 settembre 2026 rilasciato da ArubaPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1)

Ricevuta del: 21/03/2024 ora: 11:43:39

Utc: 1711017814016042

Utc_string: 2024-03-21T11:43:34.016042+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 21/03/2024

Ora invio: 11:43:34

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: NON INDICATO

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 203771913

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: MTLFNC69B20E986N

Ufficio delle entrate competente:

TN7 - Ufficio Territoriale di SONDRIO

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 2.425,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80002950147

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 5330/2024 (del codice fiscale: MTLFNC69B20E986N)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2435 del 21/03/2024

TN7 Ufficio Territoriale di SONDRIO - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	2.380,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	